

**TRIBUNALE DI PERUGIA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo Postacchini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. .../2011 R.G. tra

FONDAZIONE C.R.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. (...), rappresentata e difesa dall'Avv. ...ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via...;

*Attrice*

**CONTRO**

FONDAZIONE M.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. (...), rappresentata e difesa dall'Avv..., dall'Avv. ...e dall'Avv..., ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Perugia, C.so...;

*Convenuta*

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato la Fondazione C.R. di P. agiva nei confronti della Fondazione M.C.S. per la petizione di eredità di B.M.C..

Allegava che B.M.C. era deceduta lasciando testamento, in cui aveva nominato erede universale la Fondazione M.C.S., da istituire entro 18 mesi dalla morte, e in via successiva aveva nominato la Fondazione C. di R.. Allegava dunque la decadenza della Fondazione M.C.S. dal diritto di accettare per mancata accettazione entro quaranta giorni dalla redazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 487, comma 3, c.c. e in via subordinata l'avvenuta devoluzione dell'eredità alla Fondazione C. di R., essendo decorso il termine stabilito dalla testatrice per la costituzione della Fondazione nominata come erede. Chiedeva dunque l'accertamento della propria qualità di erede e la restituzione dell'eredità di B.M.C..

Si costituiva la Fondazione M.C.S., eccependo a sua volta la decadenza dell'attrice ex art. 487 c.c., contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto, proponendo poi domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno derivato dalla trascrizione della domanda di petizione ereditaria.

All'udienza del 6/7/2011 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., e con ordinanza del 5/7/2013 venivano ammesse le prove richieste dalle parti.

Nel corso del giudizio venivano assunte prove orali.

All'udienza del 17/3/2021, modificata ex art. 177 c.p.c. l'ordinanza ammissiva delle prove e ritenuta superflua ex art. 209 c.p.c. l'ulteriore istruzione, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, che venivano formulate all'udienza del 14/7/2021, tenutasi in trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

## 2. Il testamento di B.M.C.

B.M.C. morì il 16/7/2007 lasciando un testamento del seguente tenore: *"Dispongo che alla mia morte venga istituita una Fondazione che nomino mia unica erede sotto la denominazione di "Fondazione M.C.S." di cui appresso indicherò alcuni principi essenziali, che dovranno inderogabilmente informare lo statuto di essa (...) 8. La Fondazione deve essere istituita e portata a regime entro il limite massimo di 18 mesi dalla mia morte. Qualora, nel termine suddetto, la Fondazione non fosse stata costituita con atto Notarile nomino mia erede la Fondazione C.R. di P."*

In data 30/12/2008, con atto pubblico del Notaio A.C.D.P. Rep. (...) Racc. (...), veniva costituita la Fondazione M.C.S., che in data 4/3/2009 presentava l'istanza di riconoscimento alla Prefettura di Perugia, da questa accordato in data 28/4/2010.

In data 9/6/2010, la Fondazione M.C. accettava con beneficio di inventario l'eredità di B.M.C..

In data 11/3/2011, sul presupposto dell'operatività della sostituzione testamentaria, la Fondazione C.R. di P. accettava con beneficio di inventario l'eredità di B.M.C..

## 3. Sulla decadenza della Fondazione M.C.S. dal diritto di accettare

L'attrice ha addotto che la convenuta avrebbe dovuto accettare l'eredità con beneficio di inventario entro quaranta giorni dalla redazione dell'inventario, e poiché l'inventario fu concluso il 23/6/2007 e l'eredità fu accettata con beneficio di inventario solo il 9/6/2010, allora la convenuta sarebbe decaduta dal diritto di accettare ai sensi dell'art. 487, comma 3, c.c. La domanda non è fondata.

L'art. 473 c.c. prevede che una fondazione può accettare l'eredità solo con il beneficio di inventario, per cui, in mancanza, la fondazione non può considerarsi erede puro e semplice, ma piuttosto non acquista affatto la qualità di erede (cfr. Cass. Civ., n. 9514/2017).

L'art. 487, comma 3, c.c. prevede che, quando l'erede che non è nel possesso dei beni abbia fatto l'inventario, deve accettare l'eredità nei quaranta giorni successivi dal compimento dell'inventario, e in mancanza perde il diritto di accettare l'eredità.

Queste disposizioni presuppongono che l'ente sia già costituito ed esistente e, come tale, sia stato chiamato all'eredità. Nel caso di specie ricorre però la particolare figura della fondazione testamentaria, individuabile laddove la defunta B.M.C., nel proprio testamento, ha scritto "Dispongo che alla mia morte venga istituita una Fondazione che nomino mia unica erede sotto la denominazione di "Fondazione M.C.S." di cui appresso indicherò alcuni principi essenziali, che dovranno inderogabilmente informare lo statuto di essa".

L'istituzione della fondazione per testamento è espressamente consentita dall'art. 14, comma 2, c.c. e a tale fattispecie è assimilabile l'ipotesi, prevista dall'art. 3 disp. att. c.c., in cui il testatore si limiti a disporre l'attribuzione dei beni ad una fondazione da istituire, di cui tuttavia indichi gli elementi essenziali del patrimonio e dello scopo, e di cui affidi l'integrazione ad un eventuale esecutore testamentario, trattandosi comunque di una costituzione indiretta della fondazione riconducibile all'ipotesi dell'art. 14, comma 2, c.c. (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 7186/1993).

Si pone dunque la questione dell'applicabilità degli artt. 473 e 487 c.c. alla fondazione testamentaria, che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24813/2008, ha espressamente escluso.

Secondo la tesi dell'attrice, tale giurisprudenza di legittimità dovrebbe essere rimeditata: l'accettazione con beneficio di inventario sarebbe comunque necessaria in quanto la fondazione testamentaria potrebbe trovarsi ad acquistare ulteriori beni senza il beneficio di inventario, e dunque occorrerebbe impedire la confusione dei patrimoni.

Questa tesi non è condivisibile, poiché la inapplicabilità degli artt. 473 e 487 c.c. alla fondazione testamentaria non deriva semplicemente dall'assenza di rischio di confusione dei patrimoni, ma da una diversa ricostruzione della natura stessa della fondazione testamentaria, di cui è esclusa la qualificazione come erede, e conseguentemente la necessità della sua accettazione dell'eredità.

Occorre brevemente ripercorrere la configurazione sistematica della fondazione in generale e della fondazione testamentaria in particolare.

Secondo la dottrina tradizionale, nell'istituzione di una fondazione in generale occorrerebbe distinguere l'atto di fondazione, quale manifestazione della volontà di istituire un nuovo soggetto giuridico, dall'atto di dotazione, quale atto con cui vengono conferite all'ente le risorse necessarie per il perseguimento dello scopo. Nell'ipotesi di istituzione di fondazione per testamento, la volontà di costituire l'ente rappresenterebbe un contenuto atipico del testamento, mentre la dotazione realizzerebbe comunque un fenomeno successorio, e dunque una istituzione della fondazione come erede o legatario.

La dottrina successiva, sulla base della stretta interdipendenza tra costituzione e dotazione, ha ricostruito i due atti come elementi di un'unica fattispecie negoziale complessa, e non come distinte fattispecie, e la giurisprudenza ha accolto questa tesi (cfr. Cass. Civ., n. 2958/1967).

Secondo tale diversa impostazione, quindi, il testamento che istituisca una fondazione conterrebbe sia la manifestazione di volontà di costituire il nuovo soggetto sia l'attribuzione patrimoniale. Questa disposizione, pur essendo a titolo gratuito al pari della delazione ereditaria o dell'attribuzione di un legato, sarebbe tuttavia ontologicamente differente da queste, poiché l'attribuzione patrimoniale nei confronti della fondazione non troverebbe causa nella morte, ma nel negozio di fondazione, per cui

non sarebbe negozio *mortis causa*, ma *post mortem*, e dunque avrebbe un contenuto atipico rispetto all'istituzione di erede o di legatario.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24813/2008, ha aderito a quest'ultima impostazione dottrinale e su tale presupposto ha escluso l'applicabilità degli artt. 473 e 487 c.c.

Infatti, esaminando l'ipotesi della fondazione testamentaria, la Corte ha unificato i due momenti dell'atto di fondazione, che esprime la volontà diretta alla creazione del nuovo soggetto di diritto, e dell'atto di dotazione patrimoniale, con ciò seguendo l'impostazione già adottata dalla sentenza n. 2958/1967. Nell'ipotesi di fondazione istituita per testamento i due momenti sono inscindibili e compenetrati: nel testamento sussiste sia la volontà di costituire l'ente sia la volontà di attribuzione patrimoniale, atti che insieme realizzano un'unica causa e configurano un testamento dal contenuto atipico.

Secondo la Corte di Cassazione, tale disposizione testamentaria non contiene un'istituzione di erede o di legato, per cui non vi è necessità di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, e dunque non trova applicazione l'art. 487 c.c.

Ha affermato in particolare la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24813/2008: "Così ricondotto ad unità l'atto di fondazione, che si compone attraverso una compenetrazione dei due momenti, quello della volontà di erezione dell'ente e quello dell'attribuzione patrimoniale - dell'atto di costituzione e di quello proprio di fondazione, in cui trova causa il primo, e che può dirsi realizzare un contenuto atipico del testamento, deve rilevarsi che esso presenta peraltro la caratteristica, che ha in comune con la istituzione di erede e con il legato, di costituire un atto a titolo gratuito, con la conseguenza della sua assoggettabilità alle norme relative alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima, ed a quelle relative all'azione di separazione dei beni spettante ai creditori del *de cuius* a norma dell'art. 512 cod. civ., ma non a quelle sull'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, non versandosi in materia di istituzione di erede o di legato".

È allora evidente come, seguendo questa impostazione, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte della fondazione testamentaria non è necessaria in quanto la fondazione non è qualificabile come erede, poiché l'attribuzione patrimoniale nei suoi confronti non ha natura *mortis causa* ma *post mortem*, atteso che la morte non costituisce la causa dell'attribuzione, ma piuttosto il momento a partire dal quale l'attribuzione patrimoniale ha effetto.

Dunque la ratio del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione circa l'inapplicabilità degli artt. 473 e 487 c.c. non è tanto l'assenza di rischio di confusione di patrimoni, quanto piuttosto l'assenza di un'istituzione ereditaria.

Di conseguenza, gli argomenti spesi dall'attrice per giustificare la rimeditazione dell'orientamento, vertenti invece sul rischio di confusione dei patrimoni, afferiscono a profili non direttamente rilevanti nella fattispecie della fondazione testamentaria, che non è tenuta ad accettare l'eredità in quanto non è qualificabile come erede di colui che l'abbia istituita per testamento.

Non è dunque configurabile una decadenza della fondazione convenuta ai sensi dell'art. 487, comma 3, c.c.

#### 4. Interpretazione del testamento

Occorre ora esaminare il secondo profilo della domanda attorea, vertente sulla scadenza del termine assegnato dalla testatrice per la costituzione della Fondazione M.C.S..

Secondo la Fondazione C. di R., infatti, la clausola contenuta nel testamento della defunta, sopra esaminata, porrebbe un termine essenziale tale da condizionare risolutivamente l'istituzione ereditaria in favore della convenuta: nel termine di diciotto mesi dalla morte, la Fondazione M.C.S. avrebbe dovuto essere non solo costituita, ma anche riconosciuta, così acquistando la personalità giuridica, e visto che la de cuius morì il 16/7/2007 e la convenuta fu riconosciuta dalla Prefettura solo in data 28/4/2010, il termine di diciotto mesi stabilito dalla testatrice sarebbe decorso, con conseguente operatività della sostituzione testamentaria in favore della Fondazione C. di R..

Secondo la convenuta, invece, la clausola testamentaria dovrebbe essere interpretata nel senso della sufficienza della costituzione entro diciotto mesi, a prescindere dal momento di ottenimento del riconoscimento prefettizio.

Va premesso che l'interpretazione di una disposizione testamentaria deve tendere alla ricerca dell'effettiva volontà del de cuius sia attraverso l'analisi dell'elemento testuale che delle finalità che il testatore intendeva perseguire (cfr. Cass. Civ., n. 25698/2018).

La ricerca della volontà del testatore va individuata in primo luogo tramite gli elementi intrinseci della scheda testamentaria, considerati globalmente e non per singole disposizioni, e in via sussidiaria tramite gli elementi estrinseci, ossia fatti riferibili al testatore, quali ad esempio la personalità, la mentalità, la cultura, la condizione sociale o l'ambiente del de cuius, ove possano suggerire elementi fattuali utili alla ricerca della sua effettiva volontà (cfr. Cass. Civ., n. 10882/2018; Cass. Civ., n. 10075/2018).

Tali principi interpretativi devono ritenersi validi sia per le disposizioni mortis causa che per le disposizioni dal contenuto atipico, come è l'istituzione di una fondazione, essendo queste ultime comunque contenute in un atto di ultima volontà.

Nel caso di specie si pone la questione interpretativa se la testatrice, laddove ha disposto che la fondazione avrebbe dovuto essere "istituita e portata a regime entro il limite massimo di 18 mesi", intendesse con ciò la sola costituzione della fondazione per atto notarile oppure anche l'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica.

##### 4.1. Elementi intrinseci

Occorre innanzitutto avere riguardo all'elemento intrinseco della scheda testamentaria, rappresentato dal tenore letterale della disposizione.

Infatti la testatrice, subito dopo avere stabilito il termine di diciotto mesi, ha precisato che "Qualora, nel termine suddetto, la Fondazione non fosse stata costituita con atto Notarile nomino mia erede la Fondazione C.R. di P.". Il tenore testuale di tale disposizione testamentaria costituisce un forte elemento letterale che induce a ritenere che la semplice rogazione dell'atto costitutivo per mezzo del notaio fosse sufficiente per ritenere integrata la volontà testamentaria, a prescindere dal riconoscimento della personalità giuridica.

L'attrice fonda la propria tesi sulla locuzione "portata a regime", da cui deriverebbe la necessità di riconoscimento della personalità giuridica ai fini della stessa capacità di agire della fondazione.

La tesi non è condivisibile.

Nella scheda testamentaria allegata al verbale di pubblicazione del testamento si evince che la frase "*La Fondazione deve essere istituita e portata a regime entro il limite massimo di 18 mesi dalla mia morte*" è stata dattiloscritta, ed è seguita dalla seguente disposizione: "*Al rispetto di detti termini e all'assunzione di provvedimenti che si rendano necessari all'attuazione della mia volontà sono chiamati gli esecutori testamentari*". Tale ultima disposizione risulta però interlineata, e in calce al foglio è apposta la seguente dicitura: "Cancella le parole interlineate da "Al" a "testamentari" leggi: "Qualora, nel termine suddetto, la Fondazione non fosse stata costituita con atto Notarile nomino mia erede la Fondazione C.R. di P.".

La disposizione dattiloscritta del testamento è stata dunque integrata da una disposizione manoscritta e ciò induce a ritenere che la prima sia stata scritta anteriormente alla seconda. Se ne deve dedurre che la testatrice, integrando a mano la disposizione dattiloscritta, abbia voluto chiarire il senso di questa, e in particolare il significato della locuzione "istituita e portata a regime", specificando che il fatto rilevante ai fini dell'attribuzione patrimoniale era la costituzione della fondazione per atto notarile, che avrebbe dunque rappresentato l'evento necessario e sufficiente per considerare attuata la volontà della defunta, istitutiva della fondazione, nei termini da essa stabiliti.

Questa interpretazione trova un riscontro sistematico nel rapporto tra il negozio e il provvedimento amministrativo nell'ambito della disciplina della fondazione.

Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, l'istituzione di una fondazione è un atto di autonomia privata, per cui la costituzione del nuovo soggetto dipende dal negozio privato di fondazione. Questo è regolato, rispetto a validità e ad efficacia, dalle norme privatistiche, e genera rapporti di diritto privato e posizioni di diritto soggettivo, senza partecipare della natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento.

Di conseguenza, l'invalidazione del provvedimento amministrativo di riconoscimento non determina necessariamente l'inefficacia del negozio di fondazione, che ben può conseguire i suoi effetti ove lo scopo fissato dal fondatore sia ancora attuabile. Il provvedimento amministrativo, dunque, costituisce un elemento esterno che consente di svolgere un controllo estrinseco sull'atto di autonomia privata a tutela del pubblico interesse (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 9942/2014; Cass. Civ., S.U., n. 3892/2004; Cass. Civ., n. 654/1968; Cass. Civ., n. 2958/1967; Cass. Civ., n. 2130/1959).

Se l'invalidazione dell'atto amministrativo non determina l'inefficacia del negozio di fondazione, allora se ne deve dedurre che la fattispecie costitutiva della fondazione prevede unicamente l'atto di autonomia privata, e non anche il provvedimento amministrativo, che dunque costituisce un elemento esterno alla fattispecie.

Pertanto, posto che il fondamento negoziale dell'istituzione della fondazione va rinvenuto nel testamento della stessa B.M.C., di cui l'atto costitutivo del 30/12/2008 rappresentava una mera attuazione, si deve concludere, alla luce di tali elementi intrinseci, che la defunta abbia ritenuto sufficiente che entro diciotto mesi dalla sua morte la fondazione fosse concretamente dotata di una struttura organizzativa e di uno statuto, ciò che effettivamente è avvenuto in data 30/12/2008.

## 4.2. Elementi estrinseci

L'esame degli elementi estrinseci restituisce un riscontro della interpretazione del testamento sopra esposta.

La costituzione della Fondazione M.C.S. costituiva un effetto diretto della volontà della defunta B.M.C., che lei stessa aveva istituito nel medesimo testamento con cui la nominava erede. È dunque ragionevole ritenere che, nella volontà della testatrice, tale fondazione, la cui denominazione portava il cognome della stessa testatrice e del suo defunto marito F.S., costituisse lo strumento per proseguire idealmente nel nome della sua famiglia la valorizzazione e la promozione del suo cospicuo patrimonio artistico, storico e culturale.

Tale intento di promozione culturale nel solco della tradizione familiare costituisce il criterio alla luce del quale va ricavato il significato della fissazione di un termine affinché la Fondazione M.C. fosse "istituita e portata a regime".

Se, da un lato, con la fissazione di questo termine la testatrice ha voluto certamente evitare il prolungarsi di una situazione di provvisorietà, dall'altro lato ciò non può costituire motivo per interpretare restrittivamente le condizioni di attribuzione del patrimonio alla Fondazione M.C.S., poiché tale attribuzione costituiva senza dubbio l'obiettivo principale della defunta.

Al contrario, la previsione di una sostituzione in favore della Fondazione C. di R. va interpretata come rimedio sussidiario, da attivare solo laddove l'obiettivo principale non fosse raggiungibile entro un certo tempo. Ciò, infatti, avrebbe consentito, in mancanza della costituzione della Fondazione M.C., di devolvere comunque il patrimonio ad un soggetto che ne avrebbe curato la valorizzazione e la promozione.

Si deve dunque ritenere che, attraverso la specificazione manoscritta dalla testatrice, ella abbia inteso piuttosto porre un rimedio all'eventuale inerzia degli esecutori testamentari nell'attuazione concreta della sua volontà istitutiva della fondazione, e non abbia invece voluto considerare come causa ostativa all'attribuzione del patrimonio l'eventuale protrazione dei tempi di riconoscimento della personalità giuridica da parte della Prefettura.

Una diversa impostazione sarebbe contraria alla volontà effettiva della defunta, poiché precluderebbe l'attuazione della sua primaria volontà, ossia l'attribuzione del patrimonio alla Fondazione intitolata alla sua famiglia, per un motivo estraneo alla sfera di controllo degli esecutori testamentari, quale è la durata del procedimento amministrativo di riconoscimento.

## 4.3. Conclusioni

Alla luce degli elementi intrinseci ed estrinseci sopra considerati, la clausola testamentaria in esame deve essere interpretata nel senso che, entro diciotto mesi dalla morte, sarebbe stata necessaria la concreta attuazione della volontà della testatrice, che aveva già determinato gli aspetti patrimoniali e organizzativi della fondazione, attraverso il rogito notarile dell'atto costitutivo e dello statuto, e non anche nell'ottenimento del riconoscimento da parte della Prefettura.

Poiché la de cuius morì il 16/7/2007 e l'atto pubblico fu redatto il 30/12/2008, il termine di diciotto mesi fissato dalla testatrice è stato rispettato, per cui non si sono verificati i presupposti per la sostituzione in favore dell'attrice.

La domanda di parte attrice va quindi rigettata.

#### 5. Sulla domanda riconvenzionale

La convenuta ha proposto domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., lamentando l'ingente danno subito a causa della trascrizione della domanda di petizione ereditaria da parte dell'attrice.

La domanda è infondata.

L'art. 96, comma 2, c.p.c. prevede il risarcimento del danno nell'ipotesi in cui si accerti l'inesistenza del diritto per cui è stata trascritta domanda giudiziale senza la normale prudenza. Agire in giudizio non solo è atto di per sé lecito, ma è anche diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), e la proposizione di una domanda infondata non costituisce di per sé un atto illecito.

L'art. 96, comma 2, c.p.c. prevede la responsabilità di chi abbia proposto una domanda infondata e abbia trascritto la relativa domanda, richiedendo però un elemento ulteriore tale da far trascinare la condotta dell'attore dall'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito al fatto illecito, ossia la causazione di un danno ingiusto. L'ingiustizia del danno sussiste se la domanda infondata, accompagnata dalla trascrizione, sia stata sottesa dal difetto di una normale prudenza, come espressamente stabilito dalla disposizione in esame.

Secondo la Corte di Cassazione, il giudizio di imprudenza "si sostanzia in una valutazione prognostica ex ante, ovvero ponendosi nelle condizioni della parte nel momento in cui ha agito e considerando gli elementi a conoscenza della parte, o quelli che non avrebbe potuto ignorare usando l'ordinaria diligenza e quindi considerando se, al momento di agire, l'attore fosse a conoscenza che le sue possibilità di aver ragione nel merito erano significativamente ridotte, il che avrebbe dovuto renderlo maggiormente prudente nel proporre la domanda o eventualmente sconsigliarlo dal richiedere o azionare quel particolare tipo di tutela (concessione di un provvedimento cautelare o altro) che sapeva avrebbe prodotto un presumibile danno per il destinatario, a fronte di una incerta titolarità del diritto per il quale agiva. Quindi, ai fini della valutazione della imprudenza, occorre prendere in considerazione, oltre all'esito della lite, che in sé non è dato sufficientemente univoco ( diversamente opinando si verrebbe indirettamente a scoraggiare in sé la proposizione delle domande giudiziali), se la tesi giuridica proposta, all'epoca dell'introduzione della domanda, apparisse del tutto infondata o minoritaria, o anche se dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta dall'attore emergesse la palese infondatezza della sua domanda" (così Cass. Civ., n. 26515/2017).

Nel caso di specie non si ravvisa una tale imprudenza, poiché la pretesa dell'attrice dipendeva dall'interpretazione del testamento di B.M.C. in un senso che, per quanto disatteso in questa sede, non poteva comunque ritenersi, ad una valutazione prognostica, del tutto infondata, considerando da un lato l'ambiguità delle parole utilizzate dalla testatrice circa la necessità che la fondazione fosse "istituita e portata a regime" entro il termine stabilito e dall'altro lato la necessità per le fondazioni di ottenere il riconoscimento prefettizio al fine di acquisire la personalità giuridica.



La domanda riconvenzionale della convenuta deve quindi essere rigettata.

#### 6. Sulle spese di lite

Le spese di lite devono essere compensate, in primo luogo per la novità e per la particolarità delle questioni di diritto trattate, e in secondo luogo perché tra le parti c'è soccombenza reciproca, atteso che sono state rigettate sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:

- Rigetta la domanda principale proposta dalla Fondazione C.R. di P.;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Fondazione M.C.S.;
- Compensa le spese di lite tra le parti.

Conclusione

Così deciso in Perugia il 1 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2022.